

IL CONSIGLIO DIRETTIVO dell'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Trento visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23.11.1944, n.382 che istituisce gli Ordini e i Collegi delle Professioni tecniche;
visto il R.D.L. 11.02.1929, n.275 che regola la professione di Perito Industriale;
vista la Legge 25.04.1938, n.897 sulla obbligatorietà della iscrizione nell'Albo per esercitare la professione nonché altri disposti di Legge;
vista la propria delibera n. 436 del 23/11/2020 che prevede la revisione del regolamento dell'uso del timbro professionale, emette il nuovo:

REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO

Art. 1

Ogni elaborato tecnico presentato da un Perito Industriale a privati, enti uffici, dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro ad inchiostro indelebile attestante che il Perito Industriale firmatario dell'elaborato possiede il requisito, prescritto dalla Legge, della iscrizione nell'Albo professionale.

Art. 2

Il timbro per gli iscritti laureati e diplomati riporterà il formato ed i contenuti identificativi riportati nel modello all'art. 8 del presente regolamento.

Il numero "progressivo" non potrà più essere attribuito ad un altro professionista anche in caso di cancellazione dall'Albo del primo attributario.

Art. 3

Il timbro sarà assegnato, dal Presidente dell'Ordine, in dotazione al professionista che ne abbia fatto richiesta e che risulti iscritto all'Albo dei Periti Industriali di questa Provincia. Il professionista che riceve il timbro dovrà rilasciarne ricevuta apponendo la firma sull'apposito registro.

Art. 4

Qualora il professionista cessi di essere iscritto nell'Albo per dimissioni o in seguito a provvedimento di cancellazione, dovrà all'atto stesso della presentazione della domanda di cancellazione o della comunicazione del provvedimento, se adottato d'iniziativa del Consiglio, riconsegnare il timbro senza diritto ad alcun rimborso.

Della avvenuta riconsegna sarà data ricevuta dall'interessato e ne sarà fatta annotazione sull'apposito registro.

Come previsto dalla circolare del CNPI prot. 1208/GG/df del 10/04/2017, in caso di smarrimento del timbro, il professionista dovrà certificare l'accaduto come previsto dal DPR 445/200 art. 47 al Presidente dell'Ordine che, a richiesta e dietro pagamento, potrà rilasciargli un duplicato.

Art. 5

Il Professionista cancellato dall'Albo che non riconsegna il timbro immediatamente o entro il termine indicato dal Consiglio, sarà diffidato.

Del provvedimento sarà data comunicazione all'autorità giudiziaria e agli Enti ed Uffici interessati.

Il professionista cancellato dall'Albo che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro a tale effetto, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 19 R.D. 11.2.1929 n. 275 e Artt. 348 – 498 del Codice Penale.

Art. 6

E' fatto divieto di provvedersi direttamente del timbro o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili. L'uso dei timbri che non siano dati in dotazione a norma del precedente art. 3 è considerato infrazione perseguibile con il provvedimento disciplinare previsto dall' art. 11 del R.D. 11.2.1929 n.275.

Art. 7

L'autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici pubblici preposti alla vidimazione o alla approvazione degli elaborati saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante la iscrizione del firmatario nell'Albo professionale e a respingere e restituire al firmatario gli elaborati mancanti del suddetto timbro, dandone comunicazione a questo Ordine. Agli Enti stessi sarà comunicata copia delle presenti norme con il modello del timbro.

Art. 8

Il timbro qui riprodotto sostituisce a tutti gli effetti il precedente timbro. Il formato sarà rettangolare misure 55x21 mm.

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI TRENTO Dott. Perito Industriale Laureato NOME COGNOME Iscrizione Albo n° XXXX

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI TRENTO Perito Industriale NOME COGNOME Iscrizione Albo n° XXXX
--

Art. 9

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di delibera di C.D. Viene individuato un periodo transitorio di validità dei timbri in uso agli iscritti, fino al 31/05/2021.

Il presente regolamento sostituisce quello precedente.